

§. 37.

Si intraprenderanno con cautela le necessarie riparazioni.

Se alcun bastimento si disarmasse, o riparasse, tanto in porti alieni, quanto in quelli del nostro litorale, i capitani o padroni avranno l'attenzione di tenere a bordo gente capace, ed in numero sufficiente per la buona custodia del bastimento, sotto pena della rifazione de' danni verso i parzionatevoli, alla volontà ed istruzione de' quali, o de' loro commissarj, o raccomandatarj, se presenti, dovranno deferire.

§. 38.

Si daranno esatti sinceri rapporti alli proprietarj.

Ogni capitano o padrone si farà un debito di ragguagliare regolarmente i suoi parzionatevoli della natura e successo de' suoi viaggi ed impegni, della rilevanza de' noli, delle spese e de' danari presi a cambio, da chi, e con quali clausole ed obbligazioni, dello stato del bastimento, e di tutte le circostanze ed accidenti interessanti i parzionatevoli, e di dare loro direttamente, ovvero a' loro commissarj o raccomandatarj, di viaggio in viaggio, un esatto fedele conto degli interessi ed amministrazione della nave;